



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI, DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE E DEI CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA E PERMANENTE

APPROVATO DA SENATO ACCADEMICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE RISPETTIVE SEDUTE DEL 29 GIUGNO 2022

MODIFICATO DA SENATO ACCADEMICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE RISPETTIVE SEDUTE DEL 26 FEBBRAIO 2025

EMANATO CON DECRETO DEL RETTORE PROT. N. 18596 DEL 06 MARZO 2025

	Sommario	
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI		3
Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni		3
Art. 2 Istituzione o riedizione		4
Art. 3 Procedura di attivazione dei corsi		6
Art. 4 Corsi organizzati in collaborazione con altri Enti, istituzioni o soggetti pubblici o privati		6
Art. 5. Commissione di Ateneo per l'alta formazione		7
Art. 6 Organi per la gestione dei corsi		7
Art. 7 Copertura e gestione finanziaria		8
Art. 8 Contributi di iscrizione ai corsi di Master		8
Art.9 Compensi e premialità per i corsi di Master		9
Art.10 Tasse e contributi dei corsi di perfezionamento e formazione finalizzata e permanente		10
Art.11 Regole generali riguardanti Tasse e contributi.....		10
Art.12 Docenza.....		11
Art.13 Decadenza della carriera del corsista.....		12
Art. 14 Rinuncia agli studi.....		12
Art. 15 Rilascio del titolo finale		12
Art. 16 Valutazione della qualità didattica dei corsi.....		13
TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I MASTER UNIVERSITARI.....		13
Art. 17 Ammissione ai Master Universitari.....		13
Art. 18 Durata, Crediti Formativi Universitari (CFU) e tipologia delle attività formative		14
Art. 19 Prova finale e rilascio del titolo.....		14
Art. 20 Docenza dei Master Universitari		15
TITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI DI PERFEZIONAMENTO		15
Art. 21 Ammissione ai Corsi di Perfezionamento.....		15
Art. 22 Durata e programmazione delle attività formative		15
Art. 23 Prova finale e rilascio del titolo.....		16
Art. 24 Docenza dei Corsi di Perfezionamento		16
TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA E PERMANENTE		16
Art.25 Ammissione, iscrizione, durata e frequenza.....		17
Art.26 Prova finale e rilascio dell'attestato.....		17
Art.27 Docenza dei Corsi di Formazione finalizzata e permanente		17
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI		18
Art.28 Decorrenza ed entrata in vigore.....		18

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, ai sensi della normativa nazionale vigente, dello Statuto dell'Università di Camerino e in attuazione di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Regolamento didattico di Ateneo, parte generale, disciplina le procedure per l'istituzione e attivazione dei:

- a) Master Universitari di I e II livello, come previsti dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, articolo 3, comma 9, e dall'articolo 8 del Regolamento didattico di Ateneo;
- b) corsi di Alta formazione post-laurea di cui all'articolo 9, comma 1, punto a) del Regolamento Didattico di Ateneo: si tratta di corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale specialistico istituiti in base alla L. 341/1990 art. 6 (d'ora in avanti: Corsi di Perfezionamento);
- c) altri percorsi di formazione finalizzata e permanente, di cui all'articolo 9, comma 1, punti b), c), d) ed e) del Regolamento Didattico di Ateneo: si tratta di corsi di durata inferiore all'anno, che possono caratterizzarsi come:
 - i. corsi di aggiornamento e qualificazione professionale
 - ii. corsi di educazione permanente e ricorrente e attività di aggiornamento scientifico o culturale
 - iii. corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
 - iv. corsi di aggiornamento del proprio personalee possono anche svolgersi con modalità di corso intensivo, anche denominato "Summer" o "Winter" School se si tratta di corsi di carattere internazionale.

2. Ai sensi del presente regolamento si intendono inoltre:

- a. per obiettivi formativi: le conoscenze e le abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali i corsi sono finalizzati;
- b. per attività formativa: ogni singola attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale dei frequentanti i Corsi;
- c. per credito formativo universitario (CFU): la misura del volume di lavoro, pari a 25 ore di impegno complessivo, compreso lo studio individuale, richiesto a un corsista;
- d. per docenti dei Corsi: i professori di I e II fascia e i ricercatori di Ateneo o di altri Atenei nazionali ed esteri, nonché i professionisti, gli esperti esterni e il personale tecnico amministrativo, ai quali vengono affidate le singole attività formative;
- e. per istituzione dei Corsi: la procedura con la quale gli Organi Accademici approvano il progetto formativo e l'ordinamento didattico per la prima volta;
- f. per riedizione dei Corsi: la procedura con la quale gli Organi Accademici approvano la proposta di nuova attivazione di un corso già istituito, senza modifiche fondamentali al titolo o all'ordinamento dello stesso.

- g. per attivazione dei Corsi: il provvedimento di emanazione del bando o avviso di iscrizione e selezione per l'ammissione al Corso;
- h. per uditori: i partecipanti ammessi a frequentare i Corsi, privi dei titoli di accesso previsti;
- i. per diploma congiunto: il diploma unico rilasciato congiuntamente dagli Atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione dei Corsi;
- j. per diploma doppio o multiplo: il diploma rilasciato, sulla base di apposite convenzioni, da ciascuna delle Università italiane o straniere che concorrono all'istituzione dei Corsi;
- k. per Consiglio scientifico: il comitato che svolge le funzioni di coordinamento organizzativo delle attività previste nell'ordinamento didattico del corso;
- l. per Commissione per l'Alta formazione: la Commissione di Ateneo incaricata di coordinare le attività e vagliare annualmente le proposte di istituzione, riedizione o disattivazione dei Corsi.

Art. 2

Istituzione o riedizione

1. L'istituzione o la riedizione dei corsi di cui al presente regolamento può essere proposta dalle Scuole singolarmente o in aggregazione; in caso di aggregazione, in fase di presentazione della proposta di istituzione, dovrà essere individuata la Scuola di riferimento quale unità principale cui compete la gestione didattica, amministrativa ed economica.
2. La proposta di riedizione di un Corso può essere presentata solo nel caso non vengano presentate modifiche sostanziali rispetto all'edizione precedente, altrimenti la proposta viene considerata di nuova istituzione. Per modifiche sostanziali si intendono variazioni riguardanti: denominazione; profilo professionale da formare e obiettivi formativi; nel caso dei Master il livello (I o II livello). Sono modifiche sostanziali anche quelle riguardanti: l'articolazione delle attività all'interno del piano formativo o la durata del corso; la variazione della struttura proponente o delle strutture concorrenti.
3. Le proposte di istituzione o riedizione dei corsi sono inoltrate, entro le scadenze e secondo le modalità predefinite, al Presidente della Commissione per l'Alta formazione, unitamente alla delibera di approvazione del Consiglio della Scuola di riferimento e, nel caso di istituzione, del progetto formativo e dell'ordinamento didattico del corso.
4. Le proposte di istituzione o riedizione approvate dalla Commissione Alta Formazione, corredate dal parere della Commissione stessa, vengono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La tempistica della procedura deve integrarsi con quella definita di anno in anno per l'approvazione dell'offerta formativa complessiva dell'Ateneo che si conclude, di norma, entro il 30 giugno con l'approvazione del Manifesto degli studi.
5. Le proposte di istituzione o riedizione di corsi inoltrate al di fuori delle tempistiche prestabilite, potranno essere prese in considerazione unicamente se giustificate da rilevanti e vincolanti necessità organizzative e se ritenute particolarmente qualificanti per

l'Ateneo. La loro istituzione o attivazione è comunque subordinata all'approvazione del Senato Accademico.

6. La proposta di istituzione o riedizione deve essere redatta su apposita scheda adottata dalla Commissione per l'Alta formazione e fornita dagli uffici amministrativi competenti, la proposta deve contenere almeno, oltre alla delibera della Scuola di riferimento:
- a) la denominazione completa del corso e la tipologia;
 - b) la lingua ufficiale del corso;
 - c) la durata e l'eventuale numero di CFU;
 - d) la struttura di riferimento, la sede di svolgimento e il nome del docente che assumerà la carica di Direttore e dell'eventuale Vice-Direttore;
 - g) i componenti del Consiglio Scientifico;
 - e) un riferimento esplicito alla coerenza del corso rispetto agli obiettivi strategici di Ateneo e della Struttura didattica proponente
 - f) gli obiettivi formativi, il profilo professionale da formare e gli sbocchi occupazionali previsti, definiti anche sulla base di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni rappresentative a livello locale, nazionale o internazionale della produzione di beni e servizi, delle professioni, da cui emerga la corrispondenza del progetto formativo con la domanda di competenze da parte del mondo del lavoro;
 - g) l'indicazione degli eventuali Enti, imprese o organizzazioni coinvolte, con i tempi e le modalità della loro partecipazione;
 - h) i titoli e i requisiti di accesso;
 - i) nel caso di Master universitari: la ripartizione dei CFU e rapporto CFU/ore tra le diverse attività formative previste con l'indicazione della specifica tipologia di erogazione della didattica, degli eventuali moduli, del Settore Scientifico Disciplinare (SSD) di riferimento, delle ore e dei CFU corrispondenti, il numero di ore e le modalità di svolgimento degli stage, le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie ai fini dell'acquisizione dei CFU e della prova finale;
 - j) nel caso di corsi di Perfezionamento: piano didattico contenente i Settori Scientifici disciplinari coinvolti, la ripartizione dei CFU, o delle ore, tra le diverse attività formative, il numero di ore di lezione frontale e le modalità di svolgimento degli stage, le modalità di svolgimento della prova finale;
 - k) il numero minimo e massimo di ammessi;
 - l) le date previste per l'inizio e la fine del corso, il termine per la presentazione della domanda e le modalità di selezione dei candidati;
 - m) l'ammontare dei contributi di iscrizione;
 - n) eventuale previsione della partecipazione di uditori con specifica delle attività formative che gli stessi potranno frequentare;
 - o) le eventuali agevolazioni;
 - p) le eventuali assegnazioni di premi di studio;
 - q) il piano finanziario preventivo, da cui risulti la sostenibilità finanziaria del corso con la previsione anche delle spese per la docenza ed il personale di supporto necessario all'organizzazione, la gestione logistica ed amministrativa e la rendicontazione finale;

- r) nel caso di riedizione del corso: la relazione finale del Direttore sull'andamento dell'edizione precedente, corredata dalla rendicontazione finanziaria e dagli esiti delle indagini di soddisfazione dei partecipanti.

Art. 3

Procedura di attivazione dei corsi

1. L'offerta formativa dell'Ateneo, compresa quella dei corsi di cui al presente regolamento, viene approvata dagli Organi di governo competenti e inclusa nel Manifesto degli studi annuale, emanato con decreto rettorale di norma entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Per l'attivazione dei corsi di Master, Alta formazione, Formazione finalizzata e permanente di cui al presente regolamento, l'Ateneo emana e pubblicizza, a cura della struttura tecnico-amministrativa competente, un apposito avviso o bando di iscrizione e selezione preventivamente approvato dal Consiglio scientifico del corso stesso e trasmesso formalmente alla stessa struttura dal Direttore del Corso.
3. L'avviso o il bando di iscrizione e selezione prevede almeno:
 - a. struttura didattica di riferimento;
 - b. struttura amministrativa competente per la gestione delle carriere;
 - c. numero minimo e numero massimo di corsisti iscrivibili;
 - d. denominazione, durata, sede del Corso;
 - e. contenuti del Corso e obiettivi formativi;
 - f. requisiti specifici richiesti per l'accesso;
 - g. piano didattico del Corso e calendario delle attività;
 - h. tipologia e organizzazione delle attività formative;
 - i. termini e modalità di iscrizione;
 - j. importo dei contributi per l'iscrizione, le modalità di pagamento ed eventuali agevolazioni;
 - k. ogni ulteriore informazione in merito agli adempimenti amministrativi.

Art. 4

Corsi organizzati in collaborazione con altri Enti, istituzioni o soggetti pubblici o privati

1. I Corsi di cui al presente regolamento possono essere organizzati anche in forma consorziata o di collaborazione, sulla base di convenzioni e accordi con Enti o Istituzioni e/o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. Questa forma organizzativa dovrà essere basata su apposita convenzione, redatta a norma di legge. Nella convenzione dovrà essere esplicitata, fra l'altro, l'assunzione dei rispettivi oneri di funzionamento e l'individuazione della sede o delle sedi di svolgimento del master/corso con l'eventuale ripartizione dei costi di gestione, oltre alle eventuali garanzie richieste a tutela dell'Ateneo.
2. Per i Corsi organizzati in collaborazione con Università straniere, il relativo titolo di studio può essere rilasciato in forma di titolo congiunto, qualora tale modalità sia prevista nella convenzione sulla quale è basato il progetto. Il titolo può anche essere rilasciato disgiuntamente dalle Università partner ed avere valore nei rispettivi Paesi.

Art. 5.

Commissione di Ateneo per l'alta formazione

1. La Commissione di Ateneo per l'alta formazione è costituita con decreto del Rettore ed è formata da sei componenti:
 - a. il delegato o referente individuato dal Rettore per l'Alta Formazione, che assume il ruolo di Presidente;
 - b. Altri quattro componenti designati dal Rettore tra i professori di ruolo di UNICAM ;
 - c. il Direttore generale o suo delegato .
2. La Commissione di Ateneo per l'Alta formazione analizza ogni anno, secondo le procedure e le tempistiche stabilite e comunicate dalla Commissione stessa, le proposte di istituzione o riedizione dei corsi provenienti dalle Scuole di Ateneo, valutando la qualità della progettazione e la coerenza con le politiche e le strategie dell'Ateneo. In caso di valutazione negativa restituisce alla struttura le proprie considerazioni con la motivazione dell'esito. Le proposte valutate positivamente vengono invece inserite in un documento di presentazione dell'offerta formativa per l'Alta formazione da trasmettere al Rettore, per il successivo vaglio degli organi di Governo dell'Ateneo.
3. La struttura tecnico-amministrativa di riferimento per le attività dei corsi di cui al presente regolamento provvede alle attività segretariali della Commissione ed individua un funzionario che assume il ruolo di segretario verbalizzante.

Il mandato della Commissione per l'Alta Formazione termina alla scadenza di quello del Rettore.

Art. 6

Organi per la gestione dei corsi

1. I corsi di cui al presente regolamento sono gestiti attraverso i seguenti organi:
 - a) Direttore ed eventuale Co-Direttore
 - b) Consiglio scientifico, opzionale per i corsi di formazione finalizzata e permanente.
2. Il Direttore, salvo esplicita autorizzazione ad altro dipendente strutturato UNICAM concessa direttamente dal Rettore, è un professore o ricercatore di ruolo dell'Università di Camerino, individuato fra i docenti-ricercatori proponenti l'iniziativa, previa verifica del possesso di specifiche competenze relative al percorso formativo proposto. Il Direttore è membro del Consiglio Scientifico del Corso e lo presiede. Il Direttore ha la responsabilità didattica, organizzativa ed economica del Corso, sovrintende e vigila sul suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni. Può assumere decisioni urgenti sottoponendole successivamente a ratifica del Consiglio Scientifico. Alla conclusione del Corso riferisce allo stesso Consiglio scientifico ed alla Commissione per l'alta formazione sulle iniziative adottate e sugli esiti delle stesse. Il Direttore può nominare un Vice-Direttore, docente di ruolo o ricercatore oppure ricercatore a tempo determinato dell'Ateneo (in questo caso, coerentemente con la durata del proprio contratto), membro del Consiglio Scientifico del Corso, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. I ruoli di Direttore e di eventuale Vice-Direttore sono specificati nel bando per l'ammissione al Corso.

3. Il Direttore, sentito il Consiglio:
 - a. determina le modalità ed i criteri per la selezione dei candidati, sulla base dei requisiti curriculari predefiniti;
 - b. quantifica, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa di Ateneo, il compenso per i docenti interni ed esterni, nonché le spese per seminari, conferenze e convegni e ogni altro costo di gestione, sulla base del piano finanziario preventivo;
 - c. nomina la Commissione esaminatrice per l'esame di ammissione, ove previsto, e nomina la Commissione di esame finale, entrambe composte da almeno tre membri, di cui almeno due docenti dell'Università di Camerino o degli Atenei consorziati;
 - d. può procedere, ai fini dell'ammissione, all'eventuale riconoscimento di titoli stranieri e di crediti didattici precedentemente acquisiti, secondo la normativa vigente in materia.
4. Il Consiglio scientifico è composto da almeno 5 membri per i Master e, ove previsto, almeno 3 membri per i corsi di Perfezionamento e di Formazione finalizzata e permanente..
5. La composizione del Consiglio scientifico viene indicata dai proponenti nella proposta di istituzione o riedizione ed approvata dal Consiglio della Scuola di riferimento. Possono far parte del Consiglio docenti in servizio presso altre Università, anche estere, ed esperti esterni. Nelle votazioni del Consiglio, in caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore.
6. Il Consiglio ha compiti di indirizzo programmatico e supporta il Direttore nell'attività di coordinamento delle attività didattiche.

Art. 7

Copertura e gestione finanziaria

1. La copertura finanziaria delle attività dei Corsi deve essere assicurata:
 - a. dai contributi degli iscritti;
 - b. da eventuali contributi a ciò specificatamente destinati da Enti e soggetti esterni;
 - c. da eventuali risorse a destinazione vincolata derivanti da precedenti edizioni.
2. In nessun caso l'organizzazione e la gestione amministrativo/contabile dei corsi può comportare oneri, anche impliciti o indiretti per l'Ateneo al di fuori di quanto previsto nel budget di progetto presentato dal Direttore ed approvato con la proposta di istituzione o riedizione

Art. 8

Contributi di iscrizione ai corsi di Master

1. Il contributo di iscrizione ai Corsi di Master Universitario di I, di II livello è composto da una tassa di immatricolazione e una quota di partecipazione:
 - a. **La tassa di immatricolazione** confluisce nel budget dell'Ateneo, viene definita periodicamente con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed è dovuta anche nel caso in cui lo studente non completi il percorso di studi. In fase

di prima applicazione tale tassa è fissata a **500,00 €** (euro cinquecento/00). L'importo della tassa di immatricolazione genera conto terzi figurativo e come tale potrà essere disposto dall'Ateneo, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente in maniera di introiti da conto terzi. La tassa di immatricolazione, in caso di rateazione delle contribuzioni, verrà suddivisa in due quote, la prima da versare all'avvio del percorso e l'altra a metà dello stesso, secondo quanto previsto dal bando e considerando il numero effettivo di iscritti al momento del prelievo.

- b. La **quota di partecipazione** è proposta dal Direttore in fase d'istituzione del corso ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella fase di approvazione alla proposta complessiva di istituzione o riedizione. La quota di partecipazione può essere differenziata per ciascun corso, per gli uditori e per la frequenza a singole attività formative, ove sia prevista l'ammissione di iscritti a corsi singoli. La quota di partecipazione viene gestita dall'Ateneo secondo quanto previsto al successivo articolo 9, "Compensi e premialità per i corsi Master".
2. L'iscrizione al corso si considera perfezionata attraverso il pagamento del contributo di iscrizione previsto. Qualora venga previsto il pagamento del contributo di iscrizione con una o più rate, il mancato rispetto delle scadenze relative comporta, di norma, l'aggravio di un'indennità di mora aggiuntiva, il cui importo è indicato nell'avviso o bando di attivazione del corso. Il mancato pagamento del contributo di iscrizione o delle eventuali rate oltre 30 giorni dalla loro scadenza determina la perdita dello status di studente ed estingue la carriera.
3. Nel caso in cui il corso non possa essere attivato per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni necessarie a garantirne l'autofinanziamento, gli iscritti che abbiano già pagato tutto o parte del contributo di iscrizione hanno diritto al rimborso dell'importo versato, ad esclusione dell'imposta di bollo. Non possono essere ammesse altre cause di rimborso.

Art.9

Compensi e premialità per i corsi di Master

1. Al fine di incentivare lo sviluppo di progetti di Master sono previsti compensi e premialità da calcolarsi sull'importo utile del Corso. Per importo utile si intende l'introito complessivo derivante dalle sole quote di partecipazione detratti i costi preventivati in fase di istituzione del corso per la didattica, la logistica e la promozione, nonché l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio. L'introito derivante dalla quota di partecipazione non genera conto terzi figurativo poiché è riferito alle spese interne di esercizio e deve essere finalizzato allo sviluppo delle ricerche sui temi inerenti al Master e/o al potenziamento organizzativo delle Scuole di Ateneo e/o delle strutture tecnico-amministrative che supportano i processi dell'alta formazione.
2. È prevista una premialità per il Direttore pari al 50% dell'importo utile, fino ad un massimo complessivo di € 100.000,00 (euro centomila/00). Tale contributo deve essere previsto nel Piano finanziario del corso e, di norma, viene attribuito come

contributo sui 'fondi di ricerca' per lo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito delle tematiche trattate dal corso stesso. Il Direttore può chiedere che lo stesso contributo venga attribuito - in tutto o in parte - come emolumento diretto al Direttore stesso o in condivisione con il co-direttore o vice-direttore o con i componenti del Comitato scientifico.

3. È prevista una premialità per la Struttura o le strutture proponenti pari al 30% dell'importo utile di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di €50.000,00 (euro **cinquantamila**/00). Tale contributo viene assegnato nel budget delle strutture interessate e va indicato nel Piano finanziario.

Il restante 20% e le eventuali economie dovute al superamento delle quote massime attribuibili di cui ai precedenti commi, sono attribuite all'Ateneo.

Art.10

Tasse e contributi dei corsi di perfezionamento e formazione finalizzata e permanente

1. La quota di iscrizione viene definita dal Direttore nella proposta di istituzione o riedizione del corso .
2. Può essere prevista una rateizzazione del contributo di iscrizione, di norma nella misura massima di due rate, delle quali la prima pari ad almeno il 50% dell'ammontare totale.
3. L'Ateneo prevede una trattenuta sui contributi degli iscritti per le spese generali nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e per eventuali tributi o trattenute applicate per legge.

Art.11

Regole generali riguardanti Tasse e contributi

1. Le scadenze di pagamento, l'importo del contributo di iscrizione, gli importi di mora, la loro applicabilità ed eventuali altri contributi vengono definiti annualmente e resi pubblici tramite avviso o bando.
2. Per la contribuzione di corsisti con disabilità vengono applicate le norme annualmente previste dal Manifesto degli Studi.
3. È prevista la possibilità di iscrizione in sovrannumero per il personale a tempo indeterminato dell'Ateneo al fine di consentire l'aggiornamento continuo e permanente, nella misura del 10% del numero massimo degli iscrivibili. La richiesta di iscrizione deve essere approvata o richiesta dal Direttore generale e dal Responsabile della struttura alla quale il dipendente è attribuito. La quota di iscrizione per il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo è pari al 20% della quota prevista nel caso la proposta la partecipazione sia stata richiesta dall'interessato, è coperta invece totalmente dall'Ateneo nel caso di formazione obbligatoria voluta dall'Amministrazione. Nel caso in cui il dipendente sia in possesso dei requisiti di ammissione al Corso una volta terminato il percorso, potrà ottenere il Diploma relativo; se sprovvisto dei requisiti di ammissione potrà essere ammesso in qualità di uditor e ottenere un attestato di partecipazione.
4. È consentita la contemporanea iscrizione a più corsi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. Nel caso di rateizzazione del contributo di iscrizione la Scuola di riferimento del Corso dovrà garantire il funzionamento del Corso anche in caso di minori entrate derivanti da eventuali rinunce in itinere da parte dei corsisti.
6. Il corsista non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può sostenere esami, frequentare corsi, stage e compiere qualsivoglia atto di carriera, né ottenere certificati.
7. Il corsista che ha perfezionato l'immatricolazione a un Corso non ha diritto alla restituzione delle tasse e contributi pagati.
8. Il Consiglio Scientifico del corso può prevedere la possibilità di iscrizione a singole attività formative. La quota di iscrizione viene determinata dallo stesso Consiglio scientifico e pubblicizzata nel bando.

Art.12 Docenza

1. I docenti ed i ricercatori svolgono le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri didattici.
2. Ai fini della propria programmazione didattica le Scuole di Ateneo tengono conto anche dell'impegno del personale ad esse afferenti nell'ambito dei Corsi di cui al presente regolamento, garantendo comunque, prioritariamente, la didattica relativa ai Corsi di studio di I e II ciclo.
3. Nel caso in cui venga superato il monte ore dovuto come impegno didattico, il personale docente interno all'Ateneo può essere compensato esclusivamente con i fondi di pertinenza del corso, secondo gli importi previsti dalla normativa vigente e dalle norme interne all'Ateneo.
4. Il compenso potrà essere erogato solo a prestazione conclusa, previa attestazione, da parte del Direttore del corso, del regolare svolgimento delle attività.
5. Nel caso in cui il personale dell'Ateneo non possieda le competenze necessarie allo svolgimento di una specifica attività formativa è possibile far ricorso a personale esterno altamente qualificato, attraverso l'attribuzione di contratti di insegnamento. I contratti possono essere attribuiti dalla Scuola, su proposta del Consiglio scientifico del corso, come di seguito indicato:
 - a. la Scuola, vista la proposta del Consiglio scientifico, propone il conferimento degli incarichi di norma mediante apposite procedure di valutazione comparativa per soli titoli a studiosi e/o esperti esterni o comunque secondo quanto previsto dall'Art.23 L.240/2010, sulla base di Bandi emessi con decreto direttoriale.
 - b. le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate al Direttore della Scuola di Ateneo.
 - c. I contratti sono predisposti dalle strutture amministrative competenti e stipulati dal Rettore con una durata massima non superiore alla durata del Corso.
6. Per quanto non disciplinato in materia dal presente regolamento si rinvia alla relativa normativa interna ed a quella nazionale.

7. Può essere previsto l'utilizzo di personale esterno o personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo per lo svolgimento di attività di supporto organizzativo, di coordinamento, di sostegno alla didattica, di assistenza al Direttore del Corso, ai docenti e ai corsisti.
8. Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei professori a contratto, quelli relativi al compenso a favore del personale esterno o personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, di cui al precedente comma, gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso. Gli eventuali compensi per il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo debbono riferirsi ad attività svolte al di fuori della griglia di lavoro ordinario del dipendente ed autorizzate dal responsabile della struttura di appartenenza del dipendente stesso.
9. Per l'attività di docenza è previsto un compenso compreso tra un minimo pari a quanto fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e un massimo pari al triplo di quanto fissato dalla normativa vigente nell'Ateneo per l'attività di docenza nei Corsi di laurea.

Art.13

Decadenza della carriera del corsista

1. Il corsista che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal Corso decade dalla qualità di corsista.
2. Il corsista che non consegua il titolo entro il termine previsto per la prova finale dell'anno di iscrizione decade dalla qualità di corsista.
3. In casi eccezionali il Consiglio scientifico può prevedere una ulteriore sessione da svolgersi comunque entro la conclusione dell'anno accademico.
4. In generale non può essere consentita la sospensione degli obblighi di frequenza. Solo nei casi di prolungata malattia (che supera la percentuale massima di assenza), di gravidanza o maternità/paternità (su richiesta dell'interessato), può essere concessa la sospensione previa presentazione dell'istanza all'ufficio competente. In questi casi è possibile ottenere l'ammissione in sovrannumero all'edizione nell'anno accademico immediatamente successivo, subordinatamente alla riedizione del Corso.

Art. 14

Rinuncia agli studi

1. Il corsista può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera universitaria, presentando apposita istanza.
2. La rinuncia comporta la perdita dello *status* di corsista.
3. All'atto della rinuncia il corsista non ha diritto al rimborso di eventuali tasse versate.

Art. 15

Rilascio del titolo finale

1. Al corsista che concluda i Corsi di Master di I o II livello verrà rilasciato il Diploma che contiene:
 - a. l'indicazione del Corso e la normativa di riferimento;
 - b. l'anno accademico o gli anni accademici di erogazione del Corso;

- c. la firma del Direttore del Corso.
 - d. la firma del Rettore e del Direttore Generale
2. Al corsista che concluda i Corsi di Perfezionamento viene rilasciato l'attestato di fine corso che contiene:
- a. l'indicazione del Corso e la normativa di riferimento;
 - b. l'anno accademico di erogazione del Corso;
 - c. la firma del Direttore del Corso.
3. Al corsista che concluda i Corsi di Formazione finalizzata e permanente viene rilasciato l'attestato di fine corso che contiene:
- a. l'indicazione del Corso e la normativa di riferimento;
 - b. l'anno accademico di erogazione del Corso;
 - c. la firma del Direttore del Corso.

Art. 16

Valutazione della qualità didattica dei corsi

1. Allo scopo di assicurare i requisiti di qualità delle attività formative erogate, sono attivati a cura del Presidio Qualità di Ateneo, adeguati ed opportuni sistemi di monitoraggio e valutazione nell'ambito del sistema di assicurazione qualità dell'Ateneo. Tali sistemi debbono tenere conto almeno della soddisfazione degli iscritti e dei partecipanti, della ricaduta occupazionale di chi acquisisce il titolo, della qualità della progettazione del corso e delle attività formative, della soddisfazione degli eventuali committenti e/o degli stakeholder che hanno contribuito alla stessa progettazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I MASTER UNIVERSITARI

Art. 17

Ammissione ai Master Universitari

1. Ai fini dell'ammissione ai Master universitari costituiscono requisito minimo:
- a. per i Master di I livello, la laurea triennale conseguita secondo i Decreti Ministeriali n.509/1999 e n.270/2004 o titolo equivalente;
 - b. per i Master di II livello, la laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, la laurea specialistica conseguita secondo il Decreto Ministeriale n. 509/1999 e la laurea magistrale conseguita secondo il Decreto Ministeriale n.270/2004 o titolo equivalente.
2. I corsi di master universitario sono corsi a numero programmato; il numero massimo ed il numero minimo di posti per ciascun corso sono previsti all'atto della proposta di istituzione o riedizione e nell'avviso o bando di iscrizione e selezione del singolo master.
3. Per quanto riguarda l'ammissione ai Master universitari di aspiranti in possesso di titolo conseguito presso Università straniere si fa riferimento a quanto previsto in materia dal

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell'idoneità:

- a. amministrativa del percorso di studio, a cura della struttura tecnico-amministrativa dell'Amministrazione Centrale competente;
 - b. contenutistica, rispetto alle competenze acquisite, a cura del Consiglio Scientifico.
4. Può essere consentita l'iscrizione in mancanza del titolo di accesso purché esso venga conseguito entro il giorno antecedente l'avvio delle attività didattiche.

Art. 18

Durata, Crediti Formativi Universitari (CFU) e tipologia delle attività formative

1. I corsi di master universitario hanno durata almeno annuale.
2. La durata di cui al comma precedente è comprensiva di tutte le attività didattiche previste dal percorso formativo, comprese le forme di studio guidato e di didattica interattiva, del periodo di tirocinio o stage (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso) e della redazione di un progetto o elaborato finale. L'esame di diploma deve essere sostenuto entro lo stesso anno accademico di attivazione nel caso di master annuale, entro l'ultima annualità attivata nel caso di master pluriennale.
3. Alle attività didattiche previste dal percorso formativo, integrate con l'impegno da riservare allo studio individuale, corrisponde l'acquisizione di almeno 60 CFU per il master annuale e di almeno 120 CFU per i master biennali (o di durata superiore), secondo quanto previsto nella proposta di istituzione o riedizione.
4. Il master annuale prevede una durata complessiva di 1500 ore annue, di cui almeno 300 di didattica assistita, che possono essere erogate anche attraverso la formazione a distanza ed in lingua diversa dall'italiano.
5. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. Il progetto formativo per l'istituzione e/o la riedizione del singolo master definisce le modalità ed il contenuto di tale obbligo di frequenza, che non può comunque essere inferiore al 75% del totale di quelle previste e per la totalità di quelle riservate a stage o tirocinio.
6. Possono essere riconosciute dal Consiglio Scientifico, come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master universitario, con corrispondente riduzione del carico didattico formativo dovuto, le attività svolte in ambito universitario, fino a un massimo di 20 CFU, purché coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del Corso. Possono essere riconosciute allo stesso fine anche le conoscenze e le abilità professionali documentate, fino a un massimo di 12 CFU secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tali riconoscimenti si possono cumulare fino a un massimo di 20 CFU.

Art. 19

Prova finale e rilascio del titolo

1. Il corso di master si conclude per lo studente quando abbia acquisito almeno 60 crediti, per i corsi di durata non eccedente l'annualità, e almeno 120 crediti, per quelli di durata biennale.

2. Il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, le cui modalità sono definite nel progetto formativo del corso. Possono essere previste anche prove intermedie. A coloro che hanno svolto tutte le attività previste e superato la prova finale è rilasciato il diploma di master universitario di primo o secondo livello.
3. Le eventuali verifiche intermedie dei moduli danno luogo a valutazioni espresse in 30mi mentre la prova finale dà luogo a una votazione espressa in 110mi.

Art. 20

Docenza dei Master Universitari

1. La copertura delle attività didattiche deve essere garantita nella misura minima del 10% da personale dell'Università di Camerino.
2. Parte dell'attività didattica frontale delle singole attività formative previste nel piano didattico, può essere realizzata attraverso seminari con il contributo di esperti in possesso di significativo curriculum scientifico o professionale, indicati dal Direttore del Master sentito il Consiglio Scientifico.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 21

Ammissione ai Corsi di Perfezionamento

1. Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Perfezionamento costituisce requisito minimo la laurea triennale conseguita secondo i Decreti Ministeriale n.509/1999 e n.270/2004 o titolo equivalente. I corsi possono inoltre essere aperti a coloro che sono in possesso di diploma di istruzione di secondo grado e che hanno maturato esperienze professionali ritenute congrue agli scopi del corso stesso.
2. Per quanto riguarda l'ammissione ai Corsi di Perfezionamento di aspiranti in possesso di titolo conseguito presso Università straniere si fa riferimento a quanto previsto in materia dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell'idoneità:
 - a. amministrativa del percorso di studio a cura della struttura tecnico-amministrativa dell'Amministrazione Centrale competente;
 - b. contenutistica, rispetto alle competenze acquisite, a cura del Consiglio Scientifico.

Art. 22

Durata e programmazione delle attività formative

1. I corsi di Perfezionamento hanno di norma una durata massima annuale e possono prevedere l'acquisizione di un numero massimo di 30 CFU.

2. Le attività formative sono avviate di norma con l'inizio dell'anno accademico, secondo la programmazione prestabilita e definita nel dettaglio nel bando di attivazione, e terminano entro l'anno accademico di attivazione.
3. Il Consiglio scientifico determina l'eventuale numero dei CFU associato a ogni attività formativa organizzata, specificando la tipologia di didattica erogata: lezioni, esercitazioni, laboratorio, seminario, stage, elaborato, tesi.
4. La frequenza alle attività didattiche e di stage o tirocinio (dove previsti) è obbligatoria. Il progetto formativo prodotto all'atto dell'istituzione e/o della riedizione del singolo corso definisce le modalità ed il contenuto di tale obbligo di frequenza, che non può comunque essere inferiore al 70% del totale delle attività previste e deve prevedere la frequenza della totalità delle attività riservate a stage o tirocinio (dove previsti).
5. Possono essere riconosciute dal Consiglio Scientifico, come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso, con corrispondente riduzione del carico didattico formativo dovuto, le attività svolte in ambito universitario, fino a un massimo di 6 CFU, purché coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del Corso. Possono essere riconosciute allo stesso fine anche le conoscenze e le abilità professionali documentate, fino a un massimo di 4 CFU. Tali riconoscimenti si possono cumulare fino a un massimo di 8 CFU.

Art. 23

Prova finale e rilascio del titolo

1. Il conseguimento del titolo del corso di Perfezionamento è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, le cui modalità sono definite nel progetto formativo del corso. Possono essere previste anche prove intermedie.
2. Per sostenere la prova finale il corsista deve aver sostenuto con esito positivo tutte le verifiche previste relative alle attività formative ed essere in regola con i pagamenti.

Art. 24

Docenza dei Corsi di Perfezionamento

1. La copertura delle attività didattiche deve essere garantita nella misura minima del 10% da docenti e ricercatori universitari dell'Università di Camerino.
2. Parte dell'attività didattica frontale delle singole attività formative previste nel piano didattico, può essere realizzata attraverso seminari con il contributo di esperti in possesso di significativo curriculum scientifico o professionale, indicati dal Direttore del Corso di Alta Formazione. La Scuola di Ateneo di riferimento conferisce l'incarico, che si configura come attività seminariale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATA E PERMANENTE

Art.25

Ammissione, iscrizione, durata e frequenza

1. Possono accedere ai Corsi di formazione finalizzata e permanente anche candidati privi di titolo di studio di livello universitario, secondo quanto indicato nell'avviso o bando di iscrizione e selezione.
2. I Corsi di formazione finalizzata e permanente che registrano un numero di iscritti superiore al massimo eventualmente predefinito possono prevedere una selezione secondo le modalità di svolgimento fissate dall'avviso o bando.
3. Nel caso di svolgimento della selezione di cui al comma 2, viene redatto, a cura del Direttore del corso, l'elenco degli aventi diritto alla immatricolazione. Tale elenco deve essere trasmesso, sempre a cura del Direttore del corso, alla struttura tecnico-amministrativa competente per l'attivazione della procedura per l'immatricolazione degli studenti ammessi.
4. La quota di iscrizione minima viene determinata dal Consiglio di Amministrazione nel Manifesto degli studi annuale. La quota di iscrizione effettiva viene proposta dal Consiglio scientifico all'atto dell'istituzione o riedizione del corso.
5. I Corsi di Formazione finalizzata e permanente hanno durata massima di un semestre e terminano con la prova finale e l'invio alla competente struttura tecnico-amministrativa della Relazione di fine corso.
6. I Corsi di norma possono prevedere l'acquisizione di CFU per un numero massimo di n. 15, stabilito nel bando per l'ammissione. In assenza di tale indicazione, la scheda di presentazione del corso e il bando per l'ammissione devono riportare il numero di ore di formazione, che può essere al massimo di 375. La distribuzione di CFU e/o di ore viene definita nel bando per l'ammissione, in maniera proporzionata alla durata dei corsi e al piano didattico degli stessi.
7. Il Direttore stabilisce e rende note le modalità e il tipo di prove di verifica che determinano per i corsisti il superamento dell'attività didattica e l'acquisizione dei crediti assegnati.
8. L'obbligatorietà della frequenza all'attività didattica dei Corsi è determinata dal Consiglio scientifico di ciascun Corso e comunque non può essere inferiore al 70% del monte ore previsto.
9. Il corsista che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal Corso decade dalla qualità di corsista.

Art.26

Prova finale e rilascio dell'attestato

1. Il rilascio dell'attestato è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, le cui modalità sono definite nel progetto formativo del corso. Possono essere previste anche prove intermedie.
2. Per sostenere la prova finale il corsista deve aver assolto tutti gli obblighi di frequenza relativi alle attività formative previste ed essere in regola con i pagamenti.

Art.27

Docenza dei Corsi di Formazione finalizzata e permanente

La copertura delle attività didattiche deve essere garantita nella misura minima del 10% da docenti e ricercatori universitari dell'Università di Camerino.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.28

Decorrenza ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto rettorale, entra in vigore nella stessa data di emanazione del decreto e si applica ai corsi istituiti o attivati (riedizioni) a decorrere dall'anno accademico 2025/2026.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le previgenti disposizioni e norme interne incompatibili con il regolamento stesso.
3. Per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

=====